

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE N. 1123

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula	<input type="checkbox"/>
Ordinarie a risposta orale in Commissione	<input type="checkbox"/>
Ordinarie a risposta scritta	<input type="checkbox"/>
Indifferibile e urgente in Aula	<input checked="" type="checkbox"/>
Indifferibile e urgente in Commissione	<input type="checkbox"/>

OGGETTO: somministrazione pasti durante Special Olympic Torino giugno 2022.

premesse che

- il D.lgs 1 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto *“Codice della protezione civile”*, all'articolo 1, Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992), stabilisce che: *“il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”*;
- al Capo II, alla Sezione I, all'articolo 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)) del D.lgs 1 del 2 gennaio 2018 si stabilisce che *“1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:*
 - a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;*

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24”;

premessato, inoltre, che

- Special Olympic fondata da Eunice Kennedy Shriver – sorella di John Fitzgerald Kennedy – negli Usa nel 1968, propone ed organizza allenamenti ed eventi per persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità;
- Special Olympic predispose un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per 5.169.489 ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva. Nel mondo sono 180 i Paesi che adottano il programma Special Olympic, 1.114.697 di volontari aiutano a realizzare ogni anno circa 103.540 grandi eventi;
- Special Olympic Italia è stata istituita nel marzo del 2000 ed è attualmente riconosciuta dal CONI come Associazione benemerita dal 2004 e dal CIP dal 2008. Ogni anno organizza Giochi Nazionali e Regionali in 10 discipline sportive; annualmente una rappresentativa italiana viene chiamata a partecipare alternativamente ai Giochi Mondiali (Invernali o Estivi) o a quelli Europei;

preso atto che

- attualmente Special Olympic organizza la più grande manifestazione sportiva dedicata alle persone con disabilità intellettive: i XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympic si sono tenute a Torino dal 4 al 9 giugno 2022 scorso e – secondo quanto si legge sul sito ufficiale – avevano l’obiettivo di richiamare in Città Metropolitana oltre 5mila persone tra atleti impegnati nelle gare nelle 20 discipline previste, tecnici, accompagnatori, famiglie e volontari, coinvolgendo più di 20 impianti sportivi del territorio;

- come si legge sul materiale informativo presente proprio sul sito di Special Olympic, *“i giochi hanno una ricaduta destinata ad avere un impatto decisivo non solo sul tessuto sportivo e sociale ma anche su quello economico e commerciale”*;

considerato che

- in occasione dell'edizione appena svoltasi, la somministrazione dei pasti agli atleti e allo staff all'interno di Special Olympic è stato curato dall'Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile Torino;
- tale associazione, secondo lo Statuto che si può ricavare dal loro sito internet di riferimento, *“ispirandosi ai principi della solidarietà umana ed in coerenza con lo “Spirito Alpino” si prefigge come scopo primario di collaborare e concorrere alla realizzazione dei fini proposti dalle norme sancite dallo Stato in materia di protezione civile”*;
- inoltre, *“in particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di esercitare tutte le attività indicate all'art. 3 della legge 24 febbraio 1992 n° 225 (previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 – art.3 comma 1)”*;
- in ultimo, *“ulteriori scopi e finalità dell'associazione sono: a) Interventi in campo nazionale od internazionale, agendo in autonomia o in collaborazione con altre associazioni od enti, per svolgere azioni di solidarietà; b) Collaborare con le istituzioni nella creazione, realizzazione e gestione di strutture volte a fornire assistenza e servizi alle fasce più deboli della popolazione; c) Promuovere iniziative di informazione, formazione ed assistenza volta in particolare ai giovani ed agli anziani bisognosi”*;

considerato, inoltre, che

- a quanto risulta dall'interrogante, la somministrazione di pasti attraverso una cucina mobile è compatibile con le modalità di un'esercitazione da protezione civile, esercitazione che sembrerebbe però non essere stata attivata;

ricordato, infine, che

- le associazioni di protezione civile sono notoriamente strutture di pronto impiego per emergenza e per assistenza alla popolazione;

- **non rilevando alcuna delle fattispecie previste dalla legislazione sulla Protezione Civile, né sullo statuto dell'AVA di Protezione Civile di Torino per l'esercizio del servizio di somministrazione pasti;**

INTERROGA

l'Assessore regionale competente per sapere

- se per il servizio di somministrazione pasti all'interno dell'iniziativa denominata Special Olympic svoltasi a Torino nelle giornate dal 4 al 9 giugno scorso sia stata pubblicata una gara d'appalto a evidenza pubblica;
- **se l'associazione** dall'Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile Torino può, in qualità di associazione iscritta al registro delle associazioni della Protezione Civile, effettuare servizio di somministrazione pasti al di fuori di eventi emergenziali o di un'esercitazione;
- **se ai fini della somministrazione pasti all'interno di Special Olympic Torino, l'AVA di Protezione Civile Torino ha attivato un'esercitazione;**
- se l'eventuale esercitazione sia stata autorizzata dagli organi preposti per legge e se la Giunta regionale ne sia stata al corrente e ne sia stata informata, anche successivamente;
- se l'affidamento del servizio di somministrazione pasti effettuata dall'AVA di **Protezione Civile Torino sia stata motivata da un'emergenza**

Torino, 18 giugno 2022